

la stessa norma europea En 45012 per gli organismi di certificazione richiede che tali organismi siano imparziali, condizione che va realizzata attraverso una organizzazione che coinvolga i settori interessati, evitando la possibilità che prevalgano singoli interessi e prevedendo esplicitamente « la partecipazione di tutte le parti interessate ai doveri ed al funzionamento dell'organismo di certificazione »;

la Commissione che ha elaborato il regolamento sul nuovo sistema di qualificazione per le imprese ai fini della loro partecipazione ad appalti pubblici, ha ritenuto di non doversi attenere a tale inequivoco indirizzo normativo —:

quali interventi urgenti il Governo voglia adottare al fine di determinare una coerente modifica al testo del regolamento in questione, così da rendere inequivoca e a tutti agibile la legislazione in materia di appalti pubblici, a garanzia ed a tutela della collettività e delle imprese.

(2-02140)

« Carmelo Carrara ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

MANTOVANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il bambino Elian Gonzales Brotons, di 5 anni, naufragato al largo della Florida (USA) e nel cui disastro ha perso la madre con altre persone emigranti illegali da Cuba, è trattenuto, in violazione del diritto internazionale, dalle autorità degli Stati Uniti d'America, che si oppongono alla sua restituzione al legittimo padre e nonni paterni e paterni residenti a Cuba;

questa vicenda è motivo di gravissima tensione tra il Governo della Repubblica di Cuba e quello degli Usa —:

quali iniziative intenda assumere nelle sedi internazionali e nella relazione bicamerale con gli Usa al fine di far ces-

sare l'illegittimo sequestro del bambino Elian da parte delle autorità Usa, anche per evitare ogni ulteriore aggravamento della tensione tra l'Avana e Washington.  
(3-04818)

TERESIO DELFINO, TASSONE, VOLONTÈ e GRILLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'adeguamento determinato dall'aggiornamento definito ai sensi del comma 23 dell'articolo 25 della legge n. 449 del 1997 ha determinato aumenti pari al 150 per cento sull'elevato balzello degli anni precedenti relativamente ai canoni e corrispettivi dovuti all'Enas;

si rende necessario escludere dall'assurdo aumento coloro che esercitano attività agricole e piccoli imprenditori che sono spesso titolari di servitù e di accesso dai propri fondi agricoli alle strade statali, per i quali risulta particolarmente gravoso —:

se non ritenga opportuno intervenire per ridurre gli attuali esosi canoni venendo incontro a particolari categorie produttive, quali le piccole e medie imprese artigianali e commerciali nonché le aziende agricole, anche rispetto ad eventuali limiti di reddito e al volume d'affari. (3-04819)

TERESIO DELFINO, TASSONE, VOLONTÈ e GRILLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che:

numerose condomini di diversi comuni hanno ottenuto il contributo ministeriale ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1971 n. 865 con le procedure previste dalla legge 27 maggio 1975 n. 166;

i mutui ipotecari ventennali accesi al tasso agevolato del 4 per cento sono stati successivamente trasformati previo provvedimento dell'Istituto di credito e con le procedure previste dalla legge n. 166 del 1975 in mutui venticinquennali;

si sono registrate interruzioni da parte del ministero competente nella erogazione dei contributi al raggiungimento del ventesimo anno del mutuo disattendendo così le premesse e le finalità della legge n. 166;

i mutuanti si trovano di fronte al tasso del 15,40 per cento con la somma mutuata quasi interamente da estinguere vedendosi esclusi dalla proroga in contrasto con la previsione dell'ex articolo 10 della richiamata legge n. 166 -:

quali interventi intenda promuovere al fine di garantire il pieno rispetto delle procedure previste dalla legge n. 166 e la necessità di non far gravare solo sugli utenti l'onere anche in considerazione del fatto che sia il ministero dei lavori pubblici che gli istituti di credito eroganti avevano sottoscritto la pattuizione per mutui venticinquennali al 4 per cento. (3-04820)

**CENTO.** — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

sembrerebbe che la variante strada provinciale Sammartinese sia stata realizzata non tenendo conto del progetto originale che la prevedeva inserita nel semianello del piano regolatore della città di Viterbo;

in un incontro che si è svolto il 19 novembre 1999 presso l'amministrazione provinciale di Viterbo, conseguente alla manifestazione dei residenti della zona Pietrare, è emerso che nel progetto originario era stata prevista l'apposizione preventiva dei pannelli fonoassorbenti e in particolare sul viadotto, pannelli che successivamente sono spariti;

nonostante i cittadini avessero richiesto all'amministrazione provinciale di Viterbo la produzione di tutta la documentazione relativa al procedimento amministrativo per la variante strada provinciale Sammartinese questa non è ancora stata prodotta -:

se i fatti corrispondano al vero così come riportati;

quali iniziative intendano intraprendere per verificare la corretta procedura per la realizzazione della variante strada provinciale Sammartinese da parte dell'amministrazione provinciale, il perché della mancata apposizione dei pannelli fonoassorbenti, la corretta applicazione della legge n. 241 del 1990 e più in generale per garantire la tutela dell'ambiente circostante e della salute dei residenti.

(3-04821)

**BORGHEZIO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

risulta all'interrogante che gli uffici anagrafici del comune di Torino - ed analogamente quelli di altre grandi città, fra cui Genova e Bologna - facciano ricorso alla procedura alternativa alla consegna a domicilio della carta di identità, consistente nella consegna diretta al richiedente accettando, in ordine all'identità del medesimo, la dichiarazione resa da due testimoni;

questa procedura, che risulterebbe adottata da queste amministrazioni in forza di un'interpretazione, a dir poco estensiva, della legge notarile del 1913, viene adottata nella generalità dei casi e quindi - ciò che è incredibile nel momento in cui le istituzioni asseriscono di contrastare l'immigrazione clandestina - anche nei confronti degli extracomunitari;

risulta all'interrogante, che a Torino questa disinvolta procedura, da tempo in uso, abbia fatto nascere e svilupparsi una nuova figura, per così dire, « professionale », quella del « testimone » specializzato nell'attestare l'identità dell'extracomunitario richiedente della carta d'identità;

se non si ritenga che la procedura sopradescritta costituisca una violazione, attuata in maniera surrettizia, della rigida normativa vigente in tema di rilascio delle

carte di identità che normalmente prevede la consegna al domicilio solo dopo rigorosi accertamenti;

se non si ritenga che tale pratica disinvolta rappresenti un modo di agevolare irresponsabilmente l'adozione di false identità « coperte » da una carta di identità « regolare » da parte di immigrati clandestini, potenzialmente dediti ad attività criminali e/o terroristiche;

se non ritenga, dati anche i profili sopraindicati di pericolosità in ordine alla criminalità legata all'immigrazione clandestina, necessario ed urgente un intervento che ponga fine a tale prassi disinvolta e pericolosa, limitandola ai soli casi di straordinaria necessità ed urgenza, comprovata da idonea documentazione, nonché un'accurata revisione di tutte le carte di identità rilasciate, in tale modo, dal comune di Torino e dagli altri comuni che eventualmente abbiano adottato la disinvolta procedura sopraindicata.

(3-04822)

**CENTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel corso degli ultimi anni scolastici il comportamento del Consiglio di istituto e del preside del liceo ginnasio statale Tasso di Roma ha portato a un notevole attrito sia con gli studenti, sia con alcuni genitori, sia con una parte del corpo docente;

gli studenti del liceo hanno denunciato, tra l'altro, anche attraverso un esposto presentato al Ministro della pubblica istruzione e al Provveditorato agli studi di Roma che il Preside ha usato la sospensione dei viaggi di istruzione come arma di pressione nei confronti degli alunni che avevano votato e permesso l'occupazione;

nell'anno scolastico 1996-1997 c'era stato un blocco dei viaggi di istruzione compreso quello relativo ad un convegno su Pirandello;

negli anni scorsi, sempre a detta degli studenti, si sono registrati ritardi nelle

comunicazioni sulle elezioni e sulle convocazioni per i rappresentanti della Consulta degli Studenti;

per l'anno in corso, le elezioni per il Consiglio di istituto e la Consulta degli studenti sono state fissate per il giorno 8 novembre mentre una circolare ministeriale invitava a tenere le elezioni per la consulta prima del 15 ottobre e le disposizioni di legge fissavano come termine massimo per le elezioni il 31 ottobre;

alla fine dell'anno scolastico 1997-1998 che aveva visto l'occupazione del Tasso, su 15 componenti della redazione del giornale scolastico « Tassometro » ne vengono bocciati 10;

vi è poi il caso « Aringoli » a cui in un primo momento era stata rifiutata l'iscrizione al liceo e solo in seguito al ricorso al Tar da parte dei genitori era stata concessa iscrizione nel mese di gennaio con perdita della didattica;

il ricorso del preside al Consiglio di Stato per escludere Aringoli dal liceo viene respinto;

nell'anno scolastico 1998-1999 veniva emessa una circolare sulla decenza dell'abbigliamento da parte degli studenti e veniva sospeso un alunno perché indossava un kilt;

nell'anno in corso sono stati intensificati i controlli disciplinari all'interno del liceo Tasso —:

quali iniziative intenda intraprendere per facilitare la ripresa di un dialogo costruttivo tra le diverse componenti scolastiche del liceo Tasso e attivare comunque un'ispezione ministeriale per verificare se quanto riportato corrisponde al vero e in caso positivo prendere le necessarie iniziative. (3-04823)

**COLA.** — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle forze di polizia ad ordinamento civile, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, stabilisce, per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, la possibilità, in ragione di gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, di ottenere l'assegnazione temporanea ad altra sede di servizio per periodi non superiori a sessanta giorni rinnovabili;

malgrado le innumerevoli richieste delle organizzazioni sindacali, tra cui l'Osapp, per la concreta applicazione della citata possibilità prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore degli appartenenti alla polizia penitenziaria — che avrebbe dovuto già essere messa in atto dal 18 agosto 1999 (entrata in vigore del contratto stesso) — nessuna iniziativa è stata assunta dal dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, a parte le consuete procedure di distacco che molto spesso non riguardano tutti gli effettivi aventi diritto;

tale mancato adempimento penalizza in modo ingiustificabile gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, cui è sottratto uno strumento indispensabile per avere un trattamento equo, anche in considerazione della motivazione alla base dell'articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro, e cioè l'assegnazione ad altra sede per esigenze personali e familiari gravi e, spesso, urgenti —:

quali siano le ragioni addotte dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a sostegno della mancata applicazione dell'articolo 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle forze dell'ordine al Corpo di polizia penitenziaria;

quali iniziative si intendano assumere e provvedimenti adottare sia per sanare l'inesplicabile ritardo sia al fine di individuare eventuali responsabilità. (3-04824)

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Corpo di polizia penitenziaria, oltre ad operare all'interno delle strutture pe-

nitenziarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, provvede ai compiti di piantonamento e di traduzione dei detenuti;

per gli oneri economici derivanti dall'assolvimento dei servizi svolti fuori dalla sede di servizio è previsto un accantonamento in un apposito capitolo di bilancio, ma quelli esauriti nel giugno 1999 sono stati reintegrati, in sede di assestamento di bilancio, solo in misura del 30 per cento rispetto alle effettive esigenze e per il restante 70 per cento non è previsto alcun rimborso per l'anno in corso;

l'esaurimento dei fondi, prima, e la reintegrazione insufficiente, poi, sottolineano un'organizzazione deficitaria non solo dal punto di vista logistico, ma anche gestionale, fatto, questo, oggetto di specifiche richieste di intervento da parte dell'Osapp alle competenti autorità, rimaste peraltro senza alcun riscontro;

addirittura, quindici unità di polizia penitenziaria della casa circondariale di Pescara attendono ancora dalla direzione il rimborso delle spese sostenute per una missione di una settimana del maggio 1998. La direzione ha giustificato questo inadempimento adducendo la propria incompetenza ad assolvere quello che, invece, dovrebbe essere un vero e proprio obbligo —:

quali iniziative urgenti ed indifferibili si intendano assumere per alleviare i disagi del personale di polizia penitenziaria;

in particolare, se non sia opportuno e necessario adottare immediati provvedimenti per risolvere il caso del personale di polizia penitenziaria dell'istituto di pena di Pescara, che, oltre ai problemi legati all'assolvimento dei propri compiti, è costretto ad inaccettabili sacrifici economici. (3-04825)

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

malgrado un notevole aumento dei detenuti in Italia, con percentuali di so-

vraffollamento ai limiti della vivibilità in molte strutture penitenziarie, l'amministrazione del Dap continua ad attuare una politica di attendismo, adottando provvedimenti di emergenza, efficaci per agire sugli effetti, ma non sulle cause dei problemi, quali, ad esempio, l'apertura di nuovi istituti, la riapertura di strutture dismesse o la ridestinazione delle strutture attuali;

queste problematiche si ripercuotono soprattutto sul personale del Corpo di polizia penitenziaria, che non solo soffre per una grave disorganizzazione, ma subisce anche, e da tempo, carenze di organico, stimabili sul territorio nazionale in 5.000 unità;

particolarmente grave è la situazione della regione Lombardia, dove, in maniera inaspettata e senza alcuna consultazione con le organizzazioni sindacali — tra cui l'Osapp — come prevede la vigente normativa, il provveditore regionale ha deciso la chiusura della sezione femminile dell'istituto di pena di Monza e la ridestinazione della stessa ad altri scopi che potrebbero riguardare, dati i precedenti sul territorio, sia misure di custodia attenuata, sia la collocazione di detenuti tossicodipendenti;

da tempo, nella casa circondariale di Monza, si evidenziano carenze di tipo organizzativo-gestionale e lo stesso personale di polizia penitenziaria soffre per vari disagi. Il provvedimento di chiusura e di ridestinazione della locale sezione femminile potrebbe solo arrecare ulteriori problemi per la sicura inadeguatezza della struttura e per le disponibilità di organico, sicuramente insufficienti per le diverse ed accresciute esigenze —:

se quanto esposto in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per evitare che la chiusura della sezione femminile dell'istituto di pena di Monza rechi ulteriori disagi e problemi al personale di polizia penitenziaria di Monza;

quali iniziative si intendano assumere, al di là del caso concreto, affinché sia incrementato l'organico della polizia penitenziaria, al fine di alleviare le condizioni problematiche in cui attualmente si trova ad operare il Corpo di polizia penitenziaria. (3-04826)

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il corpo di polizia penitenziaria è un corpo di polizia ad ordinamento civile in cui gli appartenenti hanno, tra l'altro, la prerogativa del libero esercizio dei diritti sindacali, secondo le regole ed i criteri sanciti sia dalla legge di riforma 395/1990, sia dai contratti collettivi nazionali di lavoro, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 395/1995 e 254/1999;

attengono alle regole di rapporto con le organizzazioni sindacali, le procedure di preventiva informazione e successiva consultazione sulla gestione, sull'organizzazione e sulla mobilità del personale, finalizzate soprattutto al necessario ed indispensabile raccordo fra amministrazione e personale;

da tempo l'Osapp segnala per la regione Puglia la reiterata omissione del rispetto di tali regole da parte del direttore dei Centri regionali della giustizia minorile di Bari, il quale non solo assegnerebbe personale di polizia penitenziaria all'espletamento di determinati servizi in modo irrazionale e discrezionale, ma, in relazione alle legittime proteste dell'Osapp, si sarebbe adoperato per condizionare o limitare l'attività dei rappresentanti sindacali presso il locale istituto penale per minori;

a tal proposito, l'Osapp ha inoltrato all'ufficio centrale della giustizia minorile di Roma non solo richieste per maggiori accertamenti sul comportamento del direttore dei centri regionali della giustizia minorile di Bari, ma ha proposto anche l'eventuale avvicendamento del funzionario —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali provvedimenti urgenti si intendano adottare perché siano ristabilite le regole del corretto svolgimento dell'attività sindacale presso il centro di giustizia minorile di Bari;

quali iniziative si intendano assumere affinché non venga mai a mancare il necessario rapporto fra amministrazione e personale, garantito anche dalle organizzazioni sindacali. (3-04827)

CARMELO CARRARA, MANCUSO, GIOVANARDI e PERETTI. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il collaboratore di giustizia Paolo Cianciolo, sfuggendo alla sorveglianza degli agenti del servizio di protezione, commetteva un altro efferato delitto in Bagheria uccidendo il 14 dicembre 1999 Giustina Aggiunto, alla quale, con altrettanta ferocia e sevizie, aveva soppresso il fidanzato Francesco Morana;

nel mese di maggio 1999, dopo appena due anni di detenzione per diversi fatti omicidiari, era stata disposta la scarcerazione del Cianciolo, nonostante una condanna a 20 anni e sei mesi di reclusione in quanto lo stesso veniva ritenuto soggetto non pericoloso « per la irreversibile scelta di vita a collaborare con la giustizia »;

da parte degli inquirenti si continua ad abusare - in spregio alla *ratio* ed ai requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza per i « testi criminali » - del delicatissimo strumento del programma di protezione, spesso concesso anche a personaggi non mafiosi e non in grado di fornire una grande apporto contributivo per la conoscenza di complessi fatti criminali e per scardinare le grandi associazioni criminali;

nel caso in esame - così come accaduto in precedenza con Balduccio Di Maggio - non vi è, né un servizio di protezione, né un apparato periferico di sicurezza all'altezza del compito che l'ordinamento attribuisce alle Forze di Polizia per la

tutela del collaboratore e per la sicurezza della collettività, oltre che per la genuinità delle fonti di prova -:

quali elementi conoscitivi e di concreta prova di cessata pericolosità sociale abbiano potuto fondare il giudizio emesso dall'autorità giudiziaria di Palermo per la scarcerazione del Cianciolo e sulla base di quali apporti probatori di grande rilievo lo stesso abbia potuto fruire del programma di protezione;

se, ordine all'allontanamento del Cianciolo e del conseguente omicidio in danno di Giustina Aggiuto, sono ravvisabili estremi di illecito disciplinare nei confronti di coloro che sovrintendono alla vigilanza ed alla scorta del collaboratore di giustizia;

quali adempimenti urgenti intenda adottare il Governo per evitare il ripetersi di così gravi fatti di sangue ad opera di *killers* protetti dallo Stato. (3-04828)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

CÈ e COPERCINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

quando viene presentata al tribunale dei minorenni domanda di adozione, vengono avviati, da parte dei competenti servizi sociali territoriali, una serie di colloqui tra la coppia richiedente e alcune figure professionali dei medesimi servizi sociali, generalmente l'assistente sociale e lo psicologo;

detti colloqui rispondono all'intento di sostenere la coppia nel percorso di adozione, nonché alla necessità di valutarne l'idoneità, con particolare riferimento all'attitudine a educare il minore, alla situazione personale ed economica, alla salute, all'ambiente familiare e ai motivi per i quali i coniugi desiderano adottare un minore, come disposto dall'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184;